

Art. 12

L'Ente, nel pieno e assoluto rispetto di tutte le libertà personali degli Ospiti, del Personale, delle loro famiglie e comunque dei soggetti che si intersecano istituzionalmente con Esso, promuove in particolare l'esercizio delle libertà religiose, conscio della società multietnica in cui sviluppa il suo operato. In riferimento alla religione Cattolica e in rispetto della Costituzione promuove la presenza di un Cappellano, concordata con l'Ordinario Diocesano, favorendo altresì la presenza di Rappresentanti Officianti di tutte le Religioni riconosciute.

Art. 13

Il numero, le attribuzioni, i diritti e i doveri dei collaboratori dell'Ente sono stabiliti dal Regolamento Interno, in armonia con le norme della Legge vigente e in analogia con quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 14

La nomina dei dipendenti e dei collaboratori è di competenza del Consiglio. Per il personale religioso valgono le convenzioni che verranno stipulate fra l'Ente e l'Ente Religioso; dette convenzioni devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Ente si può avvalere di professionisti per le funzioni di supporto al suo funzionamento, e stipulare convenzioni economiche con Enti Pubblici e Privati.

Art. 15

Il numero dei ricoverati e/o degli utenti da sostenere economicamente con i redditi propri dell'Ente è determinato annualmente dal Consiglio, nell'ambito della predisposizione del budget economico di bilancio.

L'ammissione dei ricoverati e degli utenti in genere spetta al Direttore e/o al Direttore facente funzioni.

Art. 16

Per l'ammissione dei ricoverati e/o utenti, quando devono essere mantenuti a perenne carico dell'Istituzione, si richiede:

1. che abbiano il domicilio di soccorso, ai sensi di legge, nel Comune di Ticineto, con diritto di priorità in favore di quelli nati in Ticineto e, in subordine, residenti da maggior tempo in Comune;





- 2. che non usufruiscano di redditi di qualsiasi genere sufficienti al sostentamento;
- 3. che non abbiano parenti i quali per legge siano tenuti ed abbiano i mezzi per provvedere al loro mantenimento.

Art. 17

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti la dismissione dei beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità Istituzionali.

Art. 18

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 17, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Qualunque utile di Bilancio Economico o sovrabbondanza di credito e/o patrimonio dovrà servire al miglioramento del trattamento dei ricoverati, all'incremento e miglioramento delle consistenze mobiliari e immobiliari destinate alla mission dell'Istituzione ed esauriti tali scopi all'incremento del patrimonio dell'Ente.

Art. 20

I ricoverati, sia in regime residenziale che semiresidenziale che gli utenti dei servizi territoriali, dovranno regolare il loro contributo e i rapporti con l'Istituzione secondo i principi contrattuali dell'Organizzazione dei Servizi e del Regolamento.

Art. 21

I Soci sono convocati, in adunanza generale, dal Consiglio di Amministrazione, una volta all'anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, in giorno da stabilirsi dallo stesso. Dell'adunanza deve darsi comunicazione ai Soci, con avviso scritto. I Soci possono farsi rappresentare all'adunanza da un altro Socio, con semplice lettera di delegazione, nessuno può accettare e far valere più di una delega



Handwritten mark or signature at the bottom right.



Art. 22

Le adunanze suddette sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente delle Adunanze e il Segretario devono essere fisicamente presenti nel luogo stabilito di Riunione. Qualora il Presidente sia componente del Consiglio di Amministrazione nominato dal Comune di Ticineto le stesse adunanze sono presiedute dal Vice Presidente.

Art. 23

Tutti gli Amministratori hanno diritto di intervenire alle adunanze dei Soci, e ad essi viene spedito l'avviso di convocazione, ad esclusione del componente nominato dal Comune di Ticineto.

Art. 24

Le competenze delle Assemblee dei Soci sono le seguenti:

- elezione o surroga dei Membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;
- approvazione del rendiconto del conto di esercizio dell'anno precedente e del budget dell'anno di competenza predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- determinazione dell'ammontare delle quote associative annuali per i Soci Temporanei e dell'erogazione dell'unica quota definitiva per i Soci Perpetui;
- ammissione ed esclusione dei Soci sia Temporanei che Perpetui;
- deliberazione relativa allo scioglimento e all'estinzione dell'Associazione, da assumersi con il voto favorevole allo scioglimento di almeno i tre quarti degli associati.

Fatta esclusione che per l'elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione, in cui si procederà per separata votazione l'Assemblea dei Soci è unica cioè costituita da entrambi i soci.



he



Art. 25

I Soci, negli otto giorni precedenti l'Assemblea, possono avere visione dei bilanci, dei conti e delle deliberazioni del Consiglio presso la Segreteria dell'Istituto nelle ore di ufficio o conoscerne i contenuti tramite accesso al Dominio dell'Ente. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto del conto di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 26

Le Assemblee dei Soci, tanto ordinarie che straordinarie, in prima convocazione non sono valide se non interviene la metà più uno dei Soci di cui ai precedenti articoli, qualora non siano richieste maggioranze qualificate diverse. Non potendo deliberare per mancanza del numero sopradetto, si terrà una seconda adunanza, con intervallo non meno di ventiquattro ore, nella quale le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo l'obbligo di maggioranze qualificate diverse. Anche per la seconda adunanza i Soci saranno convocati con avviso scritto.

I Soci votano ad alta voce per appello nominale, per alzata di mano, per alzata o seduta. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 27

Il diritto di voto può essere esercitato solo dai Soci, in regola con i pagamenti e con i requisiti prescritti dai precedenti articoli.

Art. 28

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario dell'Ente, debbono indicare i punti principali delle discussioni e il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.

Art. 29

L'Ente affida a un Istituto Bancario il servizio di cassa, che sarà disimpegnato secondo le modalità stabilite dalle parti.





Capo III
Disposizioni generali e finali

Art. 30

Ad onorare, e al caso eternare, la memoria dei benefattori, provvede il Consiglio di Amministrazione nel modo che crede più opportuno, a seconda dell'entità dell'elargizione ovvero l'attività benefica svolta a favore dell'Istituzione.

Art. 31

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di Istituzioni di Diritto Privato a finalità sociale, socio-assistenziale e sociosanitaria.

Art. 32

A completamento delle disposizioni del presente Statuto, viene disposta la redazione di un apposito Regolamento, che sarà articolato in IV capi:


- A. Norme generali di funzionamento
- B. Rapporti di lavoro e collaborazione
- C. Organizzazione dei servizi
- D. Contratti con Terzi

Art. 33

Il presente Statuto entra in vigore con l'iscrizione al registro delle Persone Giuridiche private. Il Consiglio di Amministrazione in carica provvede all'emanazione del Regolamento e agli adempimenti necessari alla sua applicazione, fino a scadenza naturale.

Art. 34

In caso di scioglimento per qualsivoglia motivo o cessazione dell'Istituzione, l'intero patrimonio sarà devoluto al Comune di Ticineto privo di qualsiasi vincolo di natura ipotecaria e/o di trascrizione pregiudiziali ovvero di altre formalità e gravame sulla proprietà. In caso contrario qualora il Comune di



h

W 3/10

Ticineto non accettasse la devoluzione del patrimonio dell'Istituzione, il patrimonio stesso sarà devoluto a Ente non profittevole avente eguali finalità territorialmente più vicino.



REGIONE PIEMONTE
COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DA N. 14 FACCIAE.
TORINO, 02/07/2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
[Signature]

